DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1983
concernente gli aiuti che il governo del Regno Unito intende concedere alla siderurgia

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(83/399/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

dopo aver invitato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della suddetta decisione, gli interessati a presentare le loro osservazioni (2), ed averne preso atto,

I

considerando che in data 29 settembre 1982 il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti alla British Steel Corporation (BSC); che in esito ad un primo esame di tali aiuti alla base delle disposizioni della decisione n. 2320/81/CECA, nonché di informazioni fornite dal governo del Regno Unito, la Commissione è giunta alla conclusione che l'efficienza economico-finanziaria di BSC non risultava assicurata; che non si prospettano riduzioni di capacità tali da giustificare la maggior parte degli aiuti proposti e che il progettato aumento di capacità per i rulli laminati a caldo non era compatibile con l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 2320/81/CECA, poiché non vi è sul mercato una domanda crescente di questi prodotti; che, per questi motivi, la Commissione ha avviato nei confronti dei progetti di aiuti la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/82/CECA; che a tal fine, con lettera del 29 novembre 1982, la Commissione ha invitato il governo del Regno Unito a presentare le sue osservazioni; che, con la stessa lettera, il governo del Regno Unito è stato inoltre informato che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione di una quota degli aiuti notificati, sotto forma di un nuovo capitale, giustificata sulla base di una riduzione netta di capacità per un importo di 404 000 t per i prodotti laminati a caldo;

considerando che, con lettera del 30 settembre 1982, il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione la sua intenzione di concedere aiuti all'impresa siderurgica Sheerness Steel Co. Ltd;

considerando che, dopo un primo esame di questi aiuti in base ai criteri enunciati negli articoli 2 e 3 della decisione n. 2320/81/CECA, la Commissione ha incluso, sulla base delle informazioni in suo possesso, che gli aiuti non erano giustificati da alcuna prospettata riduzione di capacità. Per questa ragione, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti in questione non fossero compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune e ha quindi avviato la procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA, nei confronti di tali aiuti;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha inviato il 30 novembre 1982 una lettera che costituiva un invito formale al governo del Regno Unito a presentare le sue osservazioni;

II

considerando che, nella sua risposta in data 15 marzo 1983, il governo del Regno Unito ha dichiarato che non si prevede che BSC vada in pareggio nel 1984-1985, che il fabbisogno finanziario della società potrebbe aumentare di 719 milioni di £ entro la fine del 1985 e che è in corso di preparazione il nuovo piano aziendale per il periodo 1983-1986; che, con la stessa lettera, le autorità del Regno Unito hanno richiesto l'autorizzazione a versare in via provvisoria un importo di 550 milioni di £, che consentirebbe il mantenimento in attività di BSC sino alla fine di giugno 1983;

considerando che, con lettere in data 10 giugno e 24 giugno 1983 rispettivamente, il governo del Regno Unito ha informato la Commissione che gli aiuti a Sheerness Steel Co. Ltd verranno erogati solo in caso di ulteriori riduzioni di capacità da parte di Sheerness Steel o di altre imprese siderurgiche nel Regno Unito;

(1) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.
(2) GU n. C 54 del 26. 2. 1983, pag. 3; GU n. C 67 del 12. 3. 1983, pag. 4.

considerando che, nelle loro risposte, altri due Stati membri e una federazione di imprese del settore hanno espresso, in linea generale, il loro accordo con le conclusioni della Commissione;

considerando che la Commissione, con lettera in data 8 aprile 1983, ha informato il governo del Regno Unito di aver deciso di non sollevare obiezioni all'erogazione di un'ulteriore quota degli aiuti notificati a BSC, sotto forma di nuovo capitale, per un importo di 550 milioni di £. L'autorizzazione di questa quota risulta giustificata da una riduzione netta di capacità di 871 000 t di tali prodotti laminati a caldo, di cui 300 000 t ancora da identificarsi;

considerando che, con lettera in data 25 maggio 1983, il governo del Regno Unito ha informato la Commissione di aver adottato la sua notifica iniziale aumentando l'importo totale degli aiuti a BSC, sino alla fine del 1985, di 710 milioni di £, e identificando una nuova riduzione netta di capacità di 500 000 t in prodotti laminati a caldo;

III

considerando che l'importo totale degli aiuti in favore di BSC ancora soggetti alla procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA è pari a 1 474 milioni di £; che le autorità del Regno Unito non hanno fornito una scomposizione degli aiuti in base agli obiettivi; che la scomposizione pro rata di questo importo sarebbe la seguente:

— aiuti agli investimenti:

 642,6 milioni di £ in nuovo capitale e sovvenzioni per lo sviluppo regionale, per costi totali di investimento pari a 665 milioni di £;

— aiuti alla chiusura:

 203,4 milioni di £ in nuovo capitale;

— aiuti per il mantenimento in attività:

 580 milioni di £ in nuovo capitale;

— aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo:

 47,2 milioni di £ in nuovo capitale;

considerando che la riduzione di capacità proposta dal governo del Regno Unito per giustificare questi aiuti ammonta a 200 000 t di prodotti laminati a caldo, tenuto conto delle 300 000 t che restano da identificare dopo l'ultima autorizzazione rilasciata per gli aiuti in oggetto dalla Commissione;

considerando che gli aiuti agli investimenti a favore di Sheerness Co. Ltd che sono ancora soggetti alla procedura dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 2320/81/CECA sono:

— una sovvenzione di 4 375 000 £, che rappresenta il 25 % dei costi ammissibili del programma di investimenti e costituisce una forma di assistenza di categoria B a norma del Private Sector Steel Scheme (regime di aiuti alla siderurgia) e

— una sovvenzione di 250 000 £, a norma del Microprocessor Application Scheme (regime d'aiuti all'applicazione dei microprocessori);

considerando che il governo del Regno Unito non ha proposto alcuna riduzione di capacità a giustificazione di questi aiuti;

considerando che gli aiuti presi in considerazione comprendono garanzie di Stato per qualsiasi prestito CECA erogato;

IV

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA, dispone che l'impresa beneficiaria deve essere impegnata nell'attuazione di un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione e idoneo a ripristinare la competitività e a ristabilire l'efficienza finanziaria dell'impresa, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato; che nel caso di BSC, sulla base del volume delle previsioni di vendita fatte dall'impresa stessa, senza ulteriori riduzioni della capacità produttiva di nastri larghi laminati a caldo nel 1986, il livello di utilizzazione delle capacità per questo prodotto sarà del 60 % circa; che, data l'importanza sulla produzione di nastri laminati a caldo per le attività di BSC, un tale livello di utilizzazione delle capacità non sembra sufficiente a garantire l'efficienza finanziaria della società;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, prevede che il programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacità produttive dell'impresa o del gruppo di imprese beneficiarie; che, in base ai rendiconto inviati da Sheerness Steel Co. Ltd alle inchieste annuali sugli investimenti effettuate dalla Commissione, la sua capacità di produzione di prodotti laminati a caldo aumenterà di 170 000 t per il periodo 1980 – 1985;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e l'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino prevedono che l'ammontare e l'intensità degli aiuti a favore degli investimenti e per il mantenimento in attività siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato; che, inoltre, le riduzioni di capacità necessarie per ottenere una riduzione globale, ad un livello comunitario, di 30-35 milioni di t nei prodotti laminati a caldo dovrebbero essere equamente distribuite; che in considerazione degli Obiettivi generali acciaio, questo livello di riduzione globale di capacità è necessario per consentire il ritorno ad un grado di utilizzazione delle capacità considerato come il minimo indispensabile per ripristinare l'efficienza finanziaria dell'industria siderurgica comunitaria in normali condizioni di mercato su questa base, e che, considerato lo sforzo di ristrutturazione effettuato e gli aiuti erogati prima del 1980, l'industria siderurgica del Regno Unito deve accettare uno sforzo ulteriore;

considerando che BSC dovrebbe pertanto ridurre di 500 000 t la propria capacità di prodotti laminati a caldo, oltre alle 200 000 t tuttora restanti, per giustificare gli aiuti proposti; che è necesssario proporre un'adeguata riduzione netta di capacità per i prodotti laminati a caldo a favore di Sheerness Steel Co. Ltd, al fine di rendere compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune gli aiuti proposti a favore di questa società; che occorre fissare una scadenza per l'identificazione delle chiusure supplementari che BSC dovrebbe fornire, nonché per le chiusure che dovrebbero essere effettuate da Sheerness Steel Co. Ltd;

V

considerando che la Commissione deve vigilare sulla concessione degli aiuti e sull'osservanza delle condizioni da essa imposte;

considerando che le riduzioni di capacità devono essere attuate mediante chiusura completa di impianti di produzione di laminati a caldo e di tale chiusura la Commissione deve poter verificare il carattere definitivo; che le riduzioni nette di capacità tengono conto degli eventuali aumenti risultanti dai programmi d'investimento approvati; che, nel quadro della realizzazione dell'obiettivo dell'adeguamento delle capacità produttive alla domanda, ogni nuova capacità creata deve essere compensata da una nuova chiusura;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 2320/81/CECA dispone che le imprese beneficiarie devono aver avviato un programma di ristrutturazione idoneo a ripristinare la competitività e l'efficienza finanziaria dell'impresa, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato;

considerando che la Commissione deve pertanto verificare che gli aiuti contribuiscano effettivamente al ripristino dell'efficienza finanziario;

considerando che la Commissione può autorizzare aiuti soltanto a favore di imprese che siano in regola con il complesso degli obblighi che ad esse incombono in forza del trattato CECA;

considerando che l'autorizzazione degli aiuti previsti lascia impregiudicate le decisioni che la Commissione potrebbe eventualmente adottare in forza degli articoli 65 e 66 del trattato CECA;

considerando che esiste una disciplina di quote di produzione (1) ai sensi dell'articolo 58 del trattato CECA e che la sua proroga appare necessaria;

VI

considerando che, tenuto conto di quanto precede, la Commissione può autorizzare agli aiuti previsti a favore di BSC, purché vengano rispettate le condizioni e le modalità da essa stabilite; che non può invece autorizzare i progetti di aiuti a favore di Sheerness Steel Co. Ltd, a meno che non siano rispettate le condizioni e le modalità stabilite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I sottoelencati aiuti, che il governo del Regno Unito intende concedere a Britsh Steel Corporation, sono compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune nella misura in cui siano rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5:

— aiuti agli investimenti:

642,6 milioni di £, di cui 534,6 milioni sotto forma di nuovo capitale e 108 milioni nel quadro delle sovvenzioni per lo sviluppo regionale;

— aiuti alla chiusura:

203,4 milioni di £ sotto forma di nuovo capitale;

— aiuti per il mantenimento in attività:

580,8 milioni di £ sotto forma di nuovo capitale;

— aiuti per la ricerca e lo sviluppo:

47,2 milioni di £ sotto forma di nuovo capitale.

2. I sotto elencati aiuti agli investimenti, che il governo del Regno Unito intende concedere a Sheerness Steel Co. Ltd, non sono compatibili con l'ordinato funzinamento del mercato comune, a meno che non siano rispettate le condizioni e le modalità previste dagli articoli da 2 a 5:

— una sovvenzione di 4 375 000 £, che rappresenterebbe il 25 % dei costi ammissibili del programma di investimenti e costituirebbe una forma di assistenza di categoria B nel quadro del Private Sector Steel Scheme (regime di aiuti alla siderurgia privata) e

— una sovvenzione di 250 000 £ nel quadro del Microprocessor Application Scheme (regime d'aiuti all'applicazione dei microprocessori).

Articolo 2

1. a) L'impresa beneficiaria degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, procede a nuove riduzioni nette, nella misura di almeno 500 000 t della propria capacità produttiva di prodotti laminati a caldo, oltre alla riduzione di 200 000 t proposta per giustificare tali aiuti, e oltre alle riduzioni già accettate come contropartita per l'autorizzazione di aiuti da parte della Commissione. Le riduzioni

(1) GU n. L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.

di capacità richieste possono essere anche effettuate da altre imprese.

b) Affinché gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possano essere compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune, l'impresa alla quale s'intendono concedere gli aiuti procede, come contropartita di questi ultimi, ad adeguate riduzioni nette della propria capacità produttiva di laminati a caldo. Le riduzioni di capacità richieste possono essere anche effettuate da altre imprese.

2. Alla Commissione saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1984 l'elenco degli impianti che verranno chiusi, unitamente alle relative date di chiusura, ed un resoconto degli aumenti di capacità risultanti dagli investimenti, in modo da consentirle di accertare che si giunga effettivamente alle riduzioni nette precisate nel paragrafo 1; le chiusure devono aver luogo entro il 31 dicembre 1985.

Articolo 3

Gli aiuti possono essere erogati soltanto se la Commissione ha potuto accertare che l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa beneficiaria può essere raggiunta entro la fine del 1985.

Articolo 4

1. È possibile il versamento di aiuti se, in seguito ad una domanda del governo del Regno Unito in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti nonché l'impresa beneficiaria, la Commissione accerta che ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 o ne sussiste una parte sufficiente, e che l'impresa di cui trattasi soddisfa ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione.

2. Tuttavia, gli aiuti strettamente necessari al mantenimento in attività dell'impresa di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fino al 31 gennaio 1984 possono essere versati a condizione che l'impresa soddisfi ai suoi obblighi rispetto alle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda le quote di produzione, se, in seguito ad una domanda del governo del Regno Unito in cui si precisano l'ammontare, la forma e l'obiettivo degli aiuti, la Commissione ha accertato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2 o ne sussiste una parte sufficiente.

Articolo 5

1. Gli aiuti a favore degli investimenti possono essere concessi soltanto a condizione che, in seguito alla dichiarazione di programmi di investimento nei casi in cui essa è richiesta ai sensi della decisione n. 3302/81/CECA della Commissione [1], la Commissione abbia emesso su tali programmi un parere favorevole ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA.

2. Gli aiuti a favore degli investimenti sono versati in funzione dei pagamenti che le imprese devono effettuare per i loro investimenti.

Articolo 6

1. Nell'ambito del controllo esercitato sulla regolarità dei versamenti degli aiuti rispetto alle condizioni e modalità previste dalla presente decisione, la Commissione può chiedere che le relazioni semestrali che le vengono comunicate conformemente all'articolo 9 della decisione n. 2320/81/CECA contengano informazioni sui progressi compiuti dalle imprese beneficiarie degli aiuti verso l'efficienza finanziaria.

2. Per consentirle di accertare che il versamento degli aiuti a favore degli investimenti ha luogo conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, la Commissione riceverà, agli inizi di ogni trimestre, informazioni:

— sui pagamenti che le imprese dovranno effettuare nel corso del trimestre considerato, sia per i lavori già realizzati, sia a titolo di acconto sui lavori futuri;

— sugli aiuti agli investimenti che saranno versati nel corso dello stesso periodo.

3. La Commissione può inoltre, con ispezioni in loco, verificare che le riduzioni di capacità produttive di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono state effettivamente operate.

Articolo 7

1. Fatte salve le sanzioni che il trattato CECA l'autorizza ad adottare, la Commissione può in ogni momento esigere la sospensione del pagamento degli aiuti qualora constati:

— che gli aiuti sono stati versati senza che siano state rispettate le condizioni per la loro autorizzazione previste nella presente decisione;

— che le relazioni semestrali che le sono trasmesse giustificano dubbi sul ripristino dell'efficienza finanziaria dell'impresa interessata entro la fine del 1985. In tal caso, la Commissione può imporre ulteriori condizioni in materia di ristrutturazione dell'impresa;

[1] GU n. L 333 del 20. 11. 1981, pag. 35.

— che l'impresa beneficiaria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle regole del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda il sistema di quote di produzione istituito in forza dell'articolo 58 e le regole in materia di prezzi.

2. Il versamento degli aiuti può essere ripreso soltanto dopo che la Commissione ha potuto determinare se ed in quale misura le infrazioni accertate rendono necessaria una riduzione dell'ammontare degli aiuti che restano da concedere.

Articolo 8

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione